

## Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (Legge cantonale sull'assistenza)

Modifica del [Data]

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –  
Modificato: **546.250**  
Abrogato: –

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,  
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

### I.

L'atto normativo "Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (Legge cantonale sull'assistenza)" CSC [546.250](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

**Art. 11 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (modificato), cpv. 6 (abrogato), cpv. 7 (abrogato)**

**Restituzioni** **Obbligo di restituzione**

**1. Principi (titolo modificato)**

<sup>1</sup> ~~I contributi versati da parenti con obbligo d'assistenza vanno ripartiti tra il Cantone, il comune. Se le condizioni finanziarie della persona assistita migliorano, questa deve in linea di domicilio e quel comune politico nel quale l'interessato principio restituire le prestazioni assistenziali che ha il proprio diritto di cittadinanza, in proporzione alle spese d'assistenza da essi dovute~~ **percepito.**

---

<sup>2</sup> ~~Se le condizioni~~ **La restituzione** di sostanza o di reddito dell'assistito migliorano, egli deve restituire senza interessi le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi 15 anni. La restituzione deve avvenire solo in misura da non provocare una nuova situazione ~~legalmente avviene senza la riscossione di bisogne~~ **interessi e si conforma inoltre all'articolo 11a fino all'articolo 11c.**

<sup>3</sup> ~~Una prestazione percepita~~ **Prestazioni assistenziali percepite** illegalmente dev'essere restituita **devono essere restituite** con gli interessi.

<sup>4</sup> L'autorità assistente ha diritto alla successione ~~dell'assistito~~ **della persona assistita** in misura delle sue prestazioni **erogate**.

<sup>6</sup> *Abrogato*

<sup>7</sup> *Abrogato*

### **Art. 11a (nuovo)**

2. Restituzione tramite il reddito da attività lucrativa

<sup>1</sup> Se le condizioni di reddito della persona assistita migliorano essa diviene soggetta all'obbligo di restituzione, purché ciò non comporti una nuova situazione di bisogno.

<sup>2</sup> Il Governo definisce le basi di calcolo per definire il reddito determinante ai fini della restituzione. Nel fare questo si orienta alle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS).

<sup>3</sup> L'obbligo di restituzione inizia un anno dopo la cessazione dell'assistenza e dura quattro anni.

### **Art. 11b (nuovo)**

3. Restituzione da incremento patrimoniale

<sup>1</sup> Se le condizioni di sostanza della persona assistita migliorano a seguito di incremento patrimoniale, essa diviene soggetta all'obbligo di restituzione in tale misura, tenendo conto delle franchigie.

<sup>2</sup> Il Governo stabilisce l'ammontare delle franchigie. Nel fare questo si orienta alle linee guida della CSIAS.

<sup>3</sup> Se la persona soggetta all'obbligo di restituzione dispone di altra sostanza, la franchigia si riduce in misura di tale sostanza.

### **Art. 11c (nuovo)**

4. Eccezioni

<sup>1</sup> Non sono soggette all'obbligo di restituzione le prestazioni assistenziali le quali:

- a) sono state erogate a una persona che non aveva ancora compiuto 25 anni e che svolgeva una prima formazione;
- b) si trovano in relazione all'integrazione professionale e sociale;
- c) sono state erogate in considerazione di una disabilità, a complemento dell'assistenza sanitaria inclusa nella copertura dei bisogni primari;

---

d) riguardano premi per l'assicurazione malattie obbligatoria che non sono stati coperti integralmente tramite la riduzione individuale dei premi.

<sup>2</sup> Il Governo può prevedere altre eccezioni. Nel fare questo si orienta alle linee guida della CSIAS.

## **II.**

Nessuna modifica in altri atti normativi.

## **III.**

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

## **IV.**

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.